



Bulletin

Octobre '08 - sommario

[IL 30 OTTOBRE TUTTA ITALIA SCIOPERA CONTRO I TAGLI DELLA GELMINI!](#)

[PROSSIMO INCONTRO TRA L'ASSESSORE VIÉRIN E LE OO.SS.](#)

[CONVERSIONE DEL DL 137/08 \(DECRETO GELMINI\) ALLA CAMERA](#)

[NOTIZIE DALL'INSTITUT MUSICAL- AVVIO DEL BIENNIO ABILITANTE COMUNICATO](#)

[SCEGLI DI ESSERE PARI - Mostra informativa sulla cultura di genere e le pari opportunità organizzata dalla Consulta femminile della VDA](#)

[CALENDARIO ASSEMBLEE UNITARIE](#)

IL 30 OTTOBRE TUTTA ITALIA SCIOPERA CONTRO I TAGLI DELLA GELMINI!

In Valle d'Aosta Flc/CGIL, Sinascel-CISL, Sism-CISL, SAVT/écoles, Snals hanno organizzato unitariamente per il mese di ottobre un ciclo di assemblee sindacali di cui vi alleghiamo il calendario.

Per la giornata di **giovedì 30 ottobre** invitiamo gli insegnanti a partecipare compatti allo sciopero contro i tagli imposti dal tandem Gelmini- Tremonti.

Qui di seguito pubblichiamo il comunicato delle sindacati di categoria regionali in merito alle motivazioni dello sciopero:

COMUNICATO STAMPA UNITARIO

I Sindacati confederali ed autonomo della Valle d'Aosta hanno convocato unitariamente assemblee in orario di servizio in tutte le scuole della Valle d'Aosta a partire dal prossimo 17 ottobre.

All'ordine del giorno i provvedimenti del Governo in materia di scuola e istruzione e di diritti del personale.

La assemblee hanno anche il fine di promuovere la partecipazione allo sciopero generale unitario proclamato da flc CGIL, CISL scuola, SNALS e Gilda a livello nazionale per il giorno **giovedì 30 ottobre 2008** a cui aderiscono anche le Segreterie regionali dei Sindacati scuola e il SAVT École.

I provvedimenti del Governo e del Ministro Gelmini comporteranno una generalizzata riduzione del tempo scuola, l'aumento degli alunni per classe, la chiusura di oltre 1.500 istituzioni scolastiche e la soppressione dei plessi con meno di 50 alunni.

I Sindacati della scuola giudicano sbagliate ed inaccettabili tali scelte, nel metodo e nel merito, invitano la categoria a partecipare compatta allo sciopero del prossimo 30 ottobre.

Aosta, 10 ottobre 2008

Noi come SAVT, inoltre, abbiamo ritenuto opportuno sottolineare che in Valle d'Aosta dobbiamo avvalerci della nostra autonomia per salvaguardare la qualità della nostra scuola.

COMUNICATO STAMPA SAVT-écoles

Il SAVT/école aderisce allo sciopero generale unitario proclamato da Flc/CGIL, Cisl scuola, SNALS e GILDA a livello nazionale per il giorno giovedì 30 ottobre 2008, condividendone le motivazioni. Nel contempo, sottolineando che nel Ddl n. 1634 approvato dalla Camera il 7 ottobre scorso in merito alla conversione in legge del dl 1° settembre 2008 n. 137 (decreto Gelmini) l'art. 8 , comma 1-bis recita: “*Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*” e che sui temi dell'istruzione e della formazione la Valle d'Aosta dispone di proprie competenze che devono essere utilizzate pienamente (come già avvenuto per la legge regionale 18/2005, che, tra l'altro, ha salvaguardato ed implementato gli organici), il SAVT/école auspica che nella nostra regione le organizzazioni sindacali, l'amministrazione regionale, gli enti locali, i lavoratori della scuola, le famiglie, continuino ad operare congiuntamente per salvaguardare la qualità della nostra scuola e le conquiste ottenute mediante l'affermazione della nostra autonomia e delle nostre potestà statutarie.

Aosta, 10 ottobre 2008



[Torna al sommario](#)

PROSSIMO INCONTRO TRA L'ASSESSORE VIÉRIN E LE OO.SS.

È fissato il secondo incontro tra l'assessore Laurent Viérin e le OO.SS. della scuola per il giorno **24 ottobre 2008 alle ore 15.00** presso la sala riunioni dell'Assessorato istruzione e cultura. In tale occasione si analizzeranno anche le questioni connesse alle disposizioni in materia di assenza per malattia e relative decurtazioni di salario.



[Torna al sommario](#)

CONVERSIONE DEL DL 137/08 (DECRETO GELMINI) ALLA CAMERA

Vi riportiamo di seguito il decreto integrale, con evidenziate in neretto le modifiche con le quali, il 9 ottobre scorso, è stato approvato dalla Camera con 280 voti favorevoli, 205 contrari e 28 astenuti.

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

(GU n. 204 del 1-9-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.; al comma 2, le parole: espressa in decimi sono sostituite dalle seguenti: effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi; al comma 3, secondo periodo, le parole: al voto insufficiente sono sostituite dalle seguenti: al voto inferiore a sei decimi.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata *sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate* con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi *nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.*

3. *Nella scuola secondaria di primo grado* sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto *con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe*, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi"

3

4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti *tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni* e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento *razionalizzazione* di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 *previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64* e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche *della scuola primaria* costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato **si è impegnato** a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie **salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento** da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio: **nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.**; Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti **dei competenti organi scolastici** concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 *e successive modificazioni*, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita

all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ***nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.***

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche ***scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia***, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino ***superano*** il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Articolo 7-bis. (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni

appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che

presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 8.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



[Torna al sommario](#)

NOTIZIE DALL'ISTITUT MUSICAL- AVVIO DEL BIENNIO ABILITANTE COMUNICATO

Si comunica che, ai sensi della nota MIUR-AFAM prot. n. 6983 del 6 ottobre 2008, l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta ha ricevuto l'autorizzazione all'avvio, per l'a. a. 2008-2009, del biennio di II livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di strumento musicale (A77) ai sensi dell'art. 3 comma 9 del decreto ministeriale 137/07. Il biennio si svolgerà presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta in convenzione con il Conservatorio "G. Cantelli" di Novara. Le domande di iscrizione agli esami di ammissione, che si svolgeranno presso il Conservatorio di Novara, dovranno pervenire al suddetto Conservatorio, ai sensi del Bando di Concorso da esso pubblicato in data 17 settembre 2008 Prot. n. 2711C27, entro le ore 13 dell'8 ottobre 2008. Su tali domande dovrà essere espressamente specificato il loro essere finalizzate all'iscrizione presso i corsi convenzionati che avranno sede nell'Istituto di Aosta.

I candidati interessati potranno fare riferimento, per informazioni concernenti date e modalità riguardanti gli esami di ammissione, al sito del Conservatorio di Novara www.conservatorionovara.it e, per informazioni di carattere generale, alla Segreteria dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta ed al sito internet www.imaosta.com

Aosta, 6 ottobre 2008

Il Direttore
Dott.ssa Florinda Bartolucci



[Torna al sommario](#)

SCEGLI DI ESSERE PARI - Mostra informativa sulla cultura di genere e le pari opportunità organizzata dalla Consulta femminile della VDA

In occasione del suo 25° anniversario, la Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta promuove un'iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione, rivolta in specifico ai giovani, sul tema delle pari opportunità tra donne e uomini. Una mostra informativa itinerante, intitolata "SCEGLI DI ESSERE PARI", verrà ospitata alternativamente, a partire da questa settimana, da tutte le Scuole Superiori della regione. L'esposizione si compone di otto pannelli che affrontano le seguenti tematiche: donne e mondo del lavoro; donne e famiglia; donne e vita pubblica; la violenza contro le donne; l'immigrazione femminile; gli stereotipi di genere; donne e cultura. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di stimolare la riflessione dei ragazzi e delle ragazze, che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado valdostane, su quanto è stato fatto e quanto ancora rimane da fare nella società attuale per la completa realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini. Alla mostra si affianca un ricco calendario di incontri di approfondimento, organizzati dalla Consulta Regionale Femminile in accordo con le Istituzioni scolastiche, che spaziano dalla storia della partecipazione politica femminile alla presenza delle donne nel mondo dell'arte, della letteratura e della scienza. Grande spazio viene dato anche all'approfondimento di problematiche di scottante attualità come la violenza sulle donne e la tratta di cui sono vittime numerose donne straniere. Tutti gli incontri di approfondimento si svolgono in orario scolastico e vedranno coinvolti - da ottobre 2008 a maggio 2009 - la quasi totalità degli studenti degli ultimi anni delle Superiori. È stata inoltre realizzata un'agile pubblicazione, destinata agli insegnanti, contenente indicazioni bibliografiche e didattiche per l'educazione di genere. Il progetto espositivo, l'elaborazione dei testi e il coordinamento organizzativo è stato affidato all'associazione culturale Solal. *La mostra SCEGLI DI ESSERE PARI* è attualmente allestita per due settimane presso il Liceo Linguistico e delle Scienze Sociali Lino Binel di Verrès. Nei prossimi mesi del 2008 verrà ospitata nei locali del Liceo Linguistico di Courmayeur (dal 27 ottobre al 9 novembre), dell'Istituto d'Arte (dal 10 al 22 novembre), del Liceo Classico (dal 24 novembre al 5 dicembre) e nella sede dell'Institut Agricole Régional (dal 6 al 19 dicembre) ad Aosta.



[Torna al sommario](#)

Fle CGIL – CISL Sinascel – SAVT École - SNALS Valle d'Aosta

CALENDARIO ASSEMBLEE UNITARIE

Odg: Provvedimenti del Governo in materia di scuola e istruzione (Decreto Gelmini e Piano programmatico) e personale (assenze per malattia);

Sciopero generale della scuola;

Varie ed eventuali.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

DATA	ORARIO	ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE	LUOGO DELL'ASSEMBLEA
Venerdì 17.10.2008	14,30 16,30	Abbé Duc et Abbé Trèves	Saint Vincent Auditorium IPR

Lunedì 20. 10. 2008	14,30 16,30	Valdigne, M. I. Viglino e J. B. Cerlogne	Salone scuola primaria Saint Pierre
Martedì 21.10.2008	14,30 16,30	Mont Rose A e B Pont- Saint- Martin	Palazzetto dello sport Pont Saint Martin
Giovedì 23.10.2008	14,30 16,30	Evançon 2 e L. Barone	Salone Bonomi Verres
Lunedì 27.10.2008	14,30 16,30	San Francesco, Saint-Roch, Einaudi, Aosta 4 e E. Martinet	Salone Parrocchia Saint Martin - Aosta
Martedì 28.10.2008	14,30 16,30	Monte Emilius 1, 2, 3 e Grand Combin	Villair di Quart Auditorium

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

DATA	ORARIO	ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE	LUOGO DELL'ASSEMBLEA
Venerdì 17.10.2008	11,30 13,30	A. Duc e A. Trèves I.S.T.C.P. G. Liceo Binet	Saint Vincent Auditorium IPR
Lunedì 20. 10. 2008	11,30 13,30	Valdigne e M. I. Viglino	Villeneuve Scuole medie
Martedì 21.10.2008	11,30 13,30	Mont Rose A e B I.S.I.S.M. e I.S.I.T.I.P. (sedi di Pont Saint Martin)	Palazzetto dello sport Pont Saint Martin
Mercoledì 22.10.2008	11,30 13,30	San Francesco, Saint-Roch, Einaudi, Aosta 4 e E. Martinet	Aosta I.S. Einaudi
Giovedì 23.10.2008	11,30 13,30	L. Barone I.S.I.S.M e I.S.I.T.I.P. (sede Verres)	Salone Bonomi Verres

Lunedì
27. 10 .2008

11,30
13,30

I.S: Classica e Artistica, I.S.I.P.,
Istituto Magistrale, I.S.I.T.C.e G.,
Liceo Berard

**Salone Parrocchia Saint
Martin - Aosta**

Martedì
28.10.2008

11,30
13,30

Monte Emilius 1, 2, 3 e
Gran Combin

**Villair di Quart
Auditorium**



[Torna al sommario](#)